



**REGOLAMENTO
AZZURRI E
DELEGAZIONI NAZIONALI**

Delibera Consiglio Federale N. 127 del 25 ottobre 2013

RIFERIMENTI NORMATIVI

STATUTO DEL CONI

Art. 31 – Atleti

omissis...

2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione nazionale di appartenenza; essi devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO:

ART. 11 – Atleti

omissis..

Gli Atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della FIHP, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO DEL CONI

omissis...

2. Principio di lealtà

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

3. Divieto di alterazione dei risultati sportivi

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

4. Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

5. Principio di non violenza

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

6. Principio di non discriminazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

REGOLAMENTO AZZURRI E DELEGAZIONI NAZIONALI

Sommario

ART. 1 - DEFINIZIONE DI ATLETA "AZZURRO"	5
ART. 2 - FORMAZIONE DELLE DELEGAZIONI NAZIONALI.....	5
ART. 3 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI.....	5
ART. 4 - ABBIGLIAMENTO	6
ART. 5 - CAPITANO DELLA SQUADRA	7
ART. 6 - ALFIERE DELLA SQUADRA.....	7
ART. 7 - DOVERI DEGLI ATLETI "AZZURRI" E DELLE RISPETTIVE SOCIETA'	7
ART. 8 - DOVERI DELLO STAFF	8
ART. 9 - DIRITTI DEGLI "AZZURRI"	8
ART. 10 - DISPOSIZIONI MEDICHE E ANTIDOPING.....	9
ART. 11 - PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONE.....	9
ART. 12 – PROVVEDIMENTI.....	9
ART. 13 – VESTIZIONE E GIURAMENTO	10

ART. 1 - DEFINIZIONE DI ATLETA "AZZURRO"

1. La qualifica di "Azzurro" è riconosciuta esclusivamente agli atleti che, compiuti i 16 anni, su designazione dei competenti Organi Federali, partecipino effettivamente ai Campionati Europei e/o Mondiali o alle manifestazioni internazionali ufficiali.
2. L'atleta "Azzurro" a cui siano state inflitte, dai competenti organi di Giustizia Federale, squalifiche per un periodo complessivamente superiore a 2 anni, pur conservando la qualifica, perde tutti i diritti previsti in questo Regolamento.
3. I doveri previsti dal presente Regolamento sono applicati anche a tutti gli atleti convocati di età inferiore ai 16 anni.

ART. 2 - FORMAZIONE DELLE DELEGAZIONI NAZIONALI

1. Sono considerate Delegazioni Nazionali quelle formate dai competenti Organi Federali, per tutte le manifestazioni internazionali a cui prende parte la Nazionale Italiana, composte da atleti appartenenti alle fasce d'età previste dai regolamenti internazionali, scelti nell'intero territorio nazionale e dagli staff di supporto.
2. Con il termine di staff si intendono tutte le figure previste nel successivo articolo 3 con eccezione degli atleti.
3. La composizione delle Delegazioni è di competenza del Presidente Federale, sentiti il Commissario Tecnico, il Responsabile di Settore e il Segretario Generale, ognuno per le proprie responsabilità.
4. Nella composizione delle Delegazioni si dovrà tener conto non soltanto dei valori sportivi, ma anche di quelli morali e disciplinari.

ART. 3 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

1. Di norma una Delegazione è formata da:
 - a) il Rappresentante Ufficiale della Federazione con funzioni di Capo Delegazione;
 - b) il Commissario tecnico;
 - c) gli atleti;
 - d) un dirigente tecnico;
 - e) un medico;
 - f) un membro della Segreteria Federale;
2. secondo le necessità possono completare la Delegazione le seguenti figure:
 - g) uno o più allenatori e tecnici federali;
 - h) altre figure parasanitarie e/o tecniche a seconda delle peculiarità della disciplina.
3. Il Presidente è il Rappresentante Ufficiale della Federazione.
In caso di impedimento può delegare in sua vece, in via prioritaria un Consigliere Federale o un altro Dirigente Federale. Il Rappresentante Ufficiale della Federazione è il Capo Delegazione e assolve a tutte le funzioni di rappresentanza e tiene i necessari rapporti con le Autorità

Sportive e non sportive straniere. Egli ha la direzione generale della Delegazione e la responsabilità della sua condotta disciplinare, dal momento del ritrovo a quello dello scioglimento della comitiva. Tutti i componenti della Squadra sono rigorosamente tenuti a seguirne le disposizioni.

4. Il Commissario Tecnico è responsabile della conduzione tecnica della Squadra e del comportamento degli atleti e dei tecnici sul campo di gara.
5. Il componente la Segreteria Federale ha funzioni amministrative alle dirette dipendenze del Capo Delegazione. Inoltre ha la cura diretta degli aspetti logistici, secondo le direttive e le deliberazioni federali.
6. Il medico ha il compito di fornire l'assistenza sanitaria ai componenti la Delegazione di collaborare con il Commissario Tecnico.
7. Il Dirigente tecnico, quando presente, collabora con il Capo Delegazione e con il Commissario Tecnico su tutti gli aspetti organizzativi e tecnici;
8. Gli allenatori e i tecnici, quando presenti, sono collaboratori del Commissario Tecnico.
9. Le altre figure previste al punto h) del primo comma del presente articolo, quando presenti, sono a disposizione del Commissario Tecnico in relazione alle loro mansioni;
10. Per ogni trasferta sarà redatta a cura del Capo Delegazione una relazione sugli aspetti tecnici salienti, logistici, amministrativi e sul comportamento dei componenti la Delegazione. Il Commissario tecnico ed il componente della Segreteria federale produrranno a loro volta relazioni rispettivamente sugli aspetti tecnici ed amministrativi della missione. Tutte le relazioni devono essere trasmesse alla Segreteria Generale, che provvederà a recapitarle agli organi ed uffici competenti.

ART. 4 - ABBIGLIAMENTO

1. L'abbigliamento delle Delegazioni si compone di una tenuta di "Rappresentanza", di una tenuta allenamento e di una tenuta di gara. La composizione dell'abbigliamento viene determinata dal Consiglio Federale sentito il parere e le esigenze delle rispettive Commissioni Tecniche di Settore.
2. Esso rappresenta simbolicamente l'Italia sul territorio nazionale e all'estero, e va onorato con un comportamento moralmente e sportivamente degno.
3. L'abbigliamento della Delegazione viene fornito dalla Federazione ogni due/quattro anni e rimane in dotazione all'atleta. Coloro che smarrissero o rendessero inservibile qualche capo dell'abbigliamento, saranno tenuti ad acquistarne un altro a proprie spese.
4. Nel corso delle attività delle Nazionali i componenti delle Delegazioni sono tenuti ad indossare l'abbigliamento avuto in dotazione. Le specifiche indicazioni nel merito durante le manifestazioni saranno comunicate dal Rappresentante federale e dal Commissario Tecnico.
5. Gli atleti azzurri hanno l'obbligo di indossare esclusivamente l'abbigliamento ed i materiali tecnici, compresi i pattini, se forniti dalla Federazione.

6. L'abbigliamento in dotazione alle Delegazioni deve essere indossato solo in occasione di manifestazioni ufficiali alle quali l'atleta sia convocato dalla Federazione.

ART. 5 - CAPITANO DELLA SQUADRA

1. Il Commissario Tecnico designerà, di volta in volta, il Capitano della Squadra Azzurra, scegliendolo fra gli atleti compresi nella Squadra stessa, che, abbia attitudine a ricoprire il ruolo, oltre a spiccati requisiti di ordine morale.
2. La qualifica di Capitano della Squadra Azzurra costituisce titolo di onore ed impegna chi ne è insignito ad essere di alto esempio ai propri compagni.
3. Le funzioni di Capitano sono quelle di rappresentanza nelle cerimonie sul campo, di assistenza morale agli altri atleti, di rispettosa e disciplinata esposizione ai dirigenti della Squadra delle esigenze e delle necessità degli atleti.
4. Negli schieramenti e nelle sfilate, quando possibile in relazione ai protocolli previsti dagli organizzatori, il Capitano prende posto in testa alla Squadra.

ART. 6 - ALFIERE DELLA SQUADRA

1. L'atleta più giovane di età facente parte della Squadra sarà di volta in volta designato al ruolo di alfiere.
2. Compito dell'alfiere è quello di portare la bandiera italiana in tutte le sfilate o cerimonie ufficiali.

ART. 7 - DOVERI DEGLI ATLETI "AZZURRI" E DELLE RISPETTIVE SOCIETA'

1. L'onore di vestire la Maglia Azzurra costituisce il massimo riconoscimento di ordine sportivo e morale per gli atleti tesserati alla F.I.H.P.
2. Dal momento in cui indossa la Maglia Azzurra l'atleta assume l'obbligo della più assoluta disciplina ed è tenuto all'osservanza delle disposizioni Federali ed a quelle del Rappresentante ufficiale della Federazione.
3. L'atleta "Azzurro" deve fare tutto ciò che è nelle sue possibilità fisiche e morali per tenere alto il prestigio sportivo dell'Italia e della Federazione, affrontando le competizioni con animo forte, con lealtà, cavalleria ed impegnandosi al massimo delle proprie possibilità.
4. La qualifica di "Azzurro" costituisce aggravante nella valutazione di eventuali mancanze disciplinari e conseguentemente nell'applicazione delle relative sanzioni.
5. Tutti gli atleti sono pertanto rigorosamente tenuti a rispondere prontamente ad ogni invito o convocazione per allenamenti, per controlli, per selezioni o per la partecipazione a manifestazioni ufficiali.
6. L'atleta che:

- a. senza un giustificato e documentato motivo non da la propria adesione o disponibilità alle convocazioni Federali;
- b. senza un giustificato e documentato motivo non si presenta al raduno della Nazionale dopo aver dato la propria disponibilità;
- c. si ritira o abbandona senza autorizzazione la Squadra Nazionale durante il raduno di preparazione o durante una manifestazione agonistica;
- d. venga allontanato dal raduno o dalla manifestazione agonistica dai responsabili federali;

sarà deferito, su segnalazione del Capo Delegazione o del Dirigente Tecnico, agli Organi competenti per i provvedimenti disciplinari del caso, fatti salvi i provvedimenti tecnici assunti dai competenti Organi o Organismi Federali.

7. Le giustificazioni per motivi sanitari dovranno essere accompagnate da idonea certificazione che verrà trasmessa al medico del Settore per l'adozione di eventuali specifiche terapie ai fini della preparazione sportiva.
8. Durante il periodo del raduno nessun convocato potrà disputare con la propria Società attività agonistica di qualsiasi genere, se non espressamente autorizzato.
9. Le Società di appartenenza degli atleti convocati sono obbligate a tenere i contatti tra gli atleti e gli Organi Federali competenti.
10. Le Società sono tenute a far rispettare dai propri atleti le disposizioni federali al riguardo ed a facilitare in ogni modo possibile il compito degli organi federali e dei tecnici preposti alla preparazione delle Squadre Azzurre.
11. La Società che si rende direttamente o indirettamente responsabile dell'assenza dell'atleta convocato, sarà anch'essa deferita agli Organi Disciplinari.

ART. 8 - DOVERI DELLO STAFF

1. Le disposizioni dell'articolo 7 previste ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8 sono applicate anche alle altre figure presenti nello Staff della Delegazione.

ART. 9 - DIRITTI DEGLI "AZZURRI"

1. Tutti gli atleti "Azzurri" saranno iscritti in un Albo d'Onore, conservato presso la F.I.H.P.
2. Gli atleti "Azzurri" che ne fanno espressa richiesta riceveranno altresì dalla Federazione una tessera di riconoscimento, che darà loro diritto di libero accesso in tutte le manifestazioni di pattinaggio che si svolgono in Italia, organizzate dalla F.I.H.P, dai suoi organi o da Enti affiliati compatibilmente con le disponibilità assegnate dal Coni.
3. Gli atleti "Azzurri" potranno altresì fruire di eventuali particolari agevolazioni stabilite dal Consiglio Federale o indicate nei regolamenti federali.

ART. 10 - DISPOSIZIONI MEDICHE E ANTIDOPING

1. Ogni atleta "azzurro" ha l'obbligo di comunicare al responsabile medico della FIHP eventuali malesseri, impedimenti fisici ed eventuali farmaci e/o integratori assunti o che si intende assumere, ed a sottoporsi agli accertamenti medico-sportivi richiestigli e ad eseguire le prescrizioni sanitarie ricevute.
2. Il certificato medico di idoneità agonistica da presentare in occasione della convocazione deve essere valido per tutto il periodo della convocazione stessa.
3. L'atleta ha il dovere di leggere e rispettare integralmente le normative statuali sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, le disposizioni emanate in materia da WADA, CONI e FIRS, ivi compresi i controlli antidoping in e fuori gara.

ART. 11 - PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONE

1. I diritti di immagine, pubblicitari e di sponsorizzazione in qualsiasi modo connessi all'attività svolta dalla F.I.H.P. appartengono alla F.I.H.P. stessa per cui ne è vietato l'utilizzo, per scopi personali, da parte dei componenti le Rappresentative Nazionali.
2. Gli atleti "Azzurri", i dirigenti, gli allenatori, i tecnici, i medici federali e gli altri eventuali accompagnatori, accettano che la loro immagine individuale, limitatamente alla loro attività favore delle nazionali, e collettiva possa essere utilizzata dalla F.I.H.P. per scopi pubblicitari e di sponsorizzazione.
3. Durante le competizioni e in ogni momento di attività ufficiale, ivi comprese le premiazioni, le interviste pre e post gara e durante tutto il periodo di convocazione, per gli allenamenti, o in occasione di qualsiasi altra manifestazione della Federazione in cui vi sia presenza di pubblico, stampa, radiotelevisione, operatori fotografici e cinematografici, ogni componente è tenuto ad usare esclusivamente il materiale tecnico e l'abbigliamento indicato dalla FIHP.

ART. 12 – PROVVEDIMENTI

1. L'inosservanza degli obblighi del presente regolamento, costituisce mancanza disciplinare e sarà soggetta alle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva nonché ai seguenti provvedimenti tecnici:
 - a. richiamo scritto;
 - b. sospensione dalla squadra o rappresentativa nazionale;
 - c. esclusione dalla squadra o rappresentativa nazionale;
 - d. sanzione pecuniaria;
2. Durante il periodo di convocazione le sanzioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere irrogate dal Capo Delegazione e, nel caso riguardano gli atleti, solo se in accordo con il Commissario Tecnico. La sanzione di cui al punto d), di importo variabile, in ragione della gravità

dell'inosservanza è irrogata dal Consiglio Federale, previa relazione del Capo Delegazione.

3. Fermo restando quanto previsto negli appositi regolamenti in merito alle sanzioni in materia di doping, nel caso in cui, a seguito di mancati controlli dovuti alla ingiustificata presenza dell'atleta interessato, vengano addebitate a FIHP le spese del controllo, FIHP eserciterà diritto di rivalsa economica nei confronti della società di tesseramento dell'atleta considerata responsabile in solido dell'inadempienza e l'atleta sarà segnalato agli organi di giustizia per eventuali sanzioni disciplinari non pecuniarie.

ART. 13 – VESTIZIONE E GIURAMENTO

1. L'atleta che, per la prima volta, è chiamato a far parte della Squadra Nazionale, riceverà dal Rappresentante Ufficiale della Federazione la Maglia Azzurra, alla presenza del Capitano.
2. Indossata la Maglia Azzurra, egli pronuncerà il giuramento con la seguente formula : *“Giuro di lottare con ogni mia energia fisica e morale e con assoluta lealtà, per l'onore della Maglia Azzurra che è il simbolo sportivo della mia Patria”*.